

COMUNE DI FONZASO

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI
ASSISTENZA SOCIALE**

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e della legge 08.11.2000 n. 328 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

2. Tali funzioni comprendono la programmazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; l'accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Fonzaso esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Si applicano i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di cui alla Legge e relativi atti normativi attuativi emanati dallo Stato.

3. L'Amministrazione comunale, per particolari situazioni di bisogno accertate dalla apposita relazione dell'Assistente Sociale e previa adeguata motivazione, può attuare gli interventi assistenziali disciplinati dal presente regolamento anche in deroga ai requisiti previsti nel regolamento medesimo.

Art. 3 – Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Fonzaso attiva i seguenti interventi:

- a) contributo consistente in vantaggi per acquisto di beni e/o servizi;
- b) integrazione della retta di ricovero;
- c) contributo Fondo Sociale alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 4 – Diritto alla prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali tutti i cittadini residenti nel Comune di Fonzaso che ne facciano richiesta, previo controllo dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 5 – Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 6 – Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- a) la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- b) i Soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- c) le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi.

Art. 7 – Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza.

2. Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

CAPO II

CONTRIBUTO CONSISTENTE IN VANTAGGI PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

Art. 8 – Destinatari.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Fonzaso che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate all'art. 9 del presente regolamento, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente.

La prestazione economica serve ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 9 – Requisiti delimitanti lo stato di bisogno

1. Il Comune di Fonzaso attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

2. Lo stato di bisogno è determinato dall'insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, qualora non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito.

3. Il Comune di Fonzaso assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE annuo pari al trattamento minimo INPS assegni sociali dell'anno precedente. Eventuali contributi erogati dal Comune nel corso dell'anno verranno sommati all'indicatore ISEE del nucleo familiare ai fini del calcolo del diritto al sostegno economico.

4. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Fonzaso, che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (rif.to comma 3), calcolato sui redditi dell'anno precedente, inferiore al valore economico del minimo vitale;
- assenza di patrimonio immobiliare ulteriore all'abitazione di residenza. Qualora il bisognoso sia momentaneamente presso altra residenza (casa di riposo, struttura protetta, etc.) e l'abitazione di residenza precedente al trasferimento risulti l'unica abitazione del bisognoso, l'amministrazione comunale valuterà di volta in volta il caso specifico;
- Esistenza di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 2.000,00=.
- Relazione del Servizio Sociale effettuata in seguito ad adeguata istruttoria riguardante la situazione socio-sanitaria, le componenti familiari e relazionali, e l'incapacità di sostentamento del singolo o del nucleo familiare, con espressa proposta di tipologia di intervento da adottare.

Art. 10 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

a) Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa:

Tale intervento è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui all'art. 9 comma 3, che è costituito dalla soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'Amministrazione comunale potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale un contributo consistente in vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

Di norma, i contributi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando la formula di seguito specificata:

CONTRIBUTI DA EROGARE = ISEE Minimo Vitale – ISEE Nucleo Familiare.

b) Assistenza economica temporanea

Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i residenti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9.

Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale proposto dal Servizio Sociale.

L'intervento economico, definito all'interno del progetti individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 ed è quantificato secondo la formula di cui alla lettera a), comunque in misura non superiore ad € 300,00 mensili, da erogarsi attraverso la concessione di contributi consistenti in vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi. (Il presente tetto è da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati).

c) Interventi economici straordinari

Possono fruire degli interventi economici straordinari i residenti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9.

L'assistenza economica straordinaria si realizza tramite un contributo consistente in vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia.

Il Comune di Fonzaso, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

a) Il contributo consistente in vantaggi nell'acquisto di beni e/o servizi;

b) La "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il Comune di Fonzaso potrà realizzare gli interventi di sostegno economico previsti dal presente regolamento anche attraverso l'attivazione di iniziative che prevedano il ricorso a prestazioni occasionali di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. del D. L.gs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell'anno precedente.

2. Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Art. 12 – Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente trasmessa all'Assistente Sociale competente per territorio, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l'ULSS n. 2.

2. L'Assistente Sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, l'organo comunale competente provvede, con proprio atto, all'erogazione del contributo.

Art. 13 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e ss. del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.

2. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, per superarne lo stato di indigenza.

4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO III

INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO

Art.14 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette – Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 15 – Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Fonzaso prima dell'inserimento nella struttura protetta.

2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona si trovi in tutte le seguenti situazioni:

- Non sia autosufficiente, ai sensi della scheda Svama sanitaria e sociale dell'U.O.D.;
- Non sia in grado di pagare interamente la retta della prestazione assistenziale con i propri redditi;
- Non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 2.000,00;
- Non abbia un patrimonio immobiliare vendibile.

Art. 16 – Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.

1. Qualora la persona in stato di bisogno richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, nell'ordine: il coniuge, i figli, (e in loro mancanza i nipoti), i genitori (e in loro mancanza gli ascendenti prossimi); i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. Saranno in ogni caso chiamati a compartecipare alla spesa, con precedenza sugli altri obbligati, gli eventuali beneficiari di donazione da parte della persona in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile. La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla capacità contributiva.

Art. 17 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati.

1. Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

ISEE = CAPACITA' CONTRIBUTIVA

2. Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA} - 1 \text{ COMPONENTE}} = \text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA}$$

3. I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura massima richiedibile calcolata con la seguente formula:

$$(\text{capacità contributiva} - \text{minimo vitale}) \times 80\%$$

4. Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati e che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 18 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata a seguito di apposita istanza degli interessati richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica riportante i redditi dell'anno precedente.

3. Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. L'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune verrà concessa con atto dell'Amministrazione comunale e previa espressa e motivata richiesta del servizio Assistenza Sociale effettuata in seguito ad adeguata istruttoria.

Art. 19 – Istruttoria della domanda

L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere le seguenti fasi:

- verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;
- verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti C.C.;
- verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti in base a quanto definito agli artt. 16 e 17 del presente regolamento e calcolo della quota di contribuzione di ciascun parente.

Qualora vi sia disaccordo tra Comune e familiari si convocano gli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta.

Art. 20 – Recuperi e rivalse

1. Il coinvolgimento economico dell'Amministrazione implica la necessità di provvedere a:

a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;

b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza di presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte degli assistiti e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà informata l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci).

3. E' sempre preferibile esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C. prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto.

CAPO IV

FONDO TESTAMENTARIO SIG. BAZZOCCO LUIGI DEVOLUTO AI POVERI DI ARTEN

Art. 21 - Premessa

1. Il presente capo disciplina l'utilizzo, per finalità assistenziali, dei proventi della vendita dei beni immobili e delle somme che il Sig. Bazzocco Luigi, nato a Fonzaso il 25 marzo 1913 e deceduto a Feltre il 15 luglio 2005, ha destinato ai "poveri di Arten" con testamento olografo datato 3 novembre 2000, depositato e pubblicato ai sensi di legge il 2 settembre 2005.

2. I proventi derivanti dall'eredità sono contabilmente accantonati su un apposito fondo di Bilancio e destinato esclusivamente ai poveri della frazione di Arten.

Art. 22 – Definizione "Poveri Arten"

1. Per poveri di Arten devono intendersi le persone che si trovano in condizioni di indigenza ai sensi del presente Regolamento, tali da comportare l'intervento finanziario da parte del Comune di Fonzaso, a condizione che per le persone medesime sia presente una delle seguenti situazioni:

- siano residenti nella frazione di Arten da almeno cinque anni;
- dopo un periodo di almeno cinque anni di residenza ad Arten, abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza in Istituti di ricovero permanente;
- dopo un periodo di almeno cinque anni di residenza ad Arten, abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in ambito comunale;
- dopo un periodo di almeno cinque anni di residenza ad Arten, siano stati iscritti all'Anagrafe della popolazione Italiana Residente all'Estero (A.I.R.E.) e abbiano fatto o facciano ritorno ad Arten.

Art. 23 – Utilizzo del Fondo ereditario

1. Qualora le richieste di intervento economico disciplinate dal presente Regolamento riguardino cittadini di Arten, così come definiti dall'art. 22, i relativi importi verranno imputati sull'apposito Fondo di Bilancio di cui all'art. 21, comma 2, del presente regolamento.

2. Il Consiglio comunale, con propria delibera e qualora se ne ravvisino i presupposti, potrà prevedere modalità di utilizzo del fondo testamentario a sostegno dei poveri di Arten ulteriori a quelle inserite nel presente Regolamento, previo parere della Commissione Sociale.

3. Sono finanziate con il Fondo di cui al presente capo le spese inerenti il ricovero in struttura protetta di residenti nella frazione di Arten, maturate dal 1° gennaio 2012 ed a carico dal Comune di Fonzaso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

4. Nel caso in cui la soglia ISEE utilizzata come riferimento per la dicitura "poveri di Arten" prevista dal presente Regolamento rappresenti un vincolo all'erogazione, ovvero non venga individuato alcun beneficiario su base economica, tale soglia verrà innalzata a scaglioni del 5 per cento rispetto al valore iniziale, fino ad una quota che garantisca almeno un avente diritto. Sarà compito dei servizi sociali comunicare ai destinatari, individuati secondo i criteri del presente articolo, la possibilità di presentare domanda seguendo le procedure previste.

CAPO V

CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 24 - Premessa

Il presente capo disciplina l'utilizzo del Fondo Sociale di cui all'art. 21 della L.R. n. 10/1996 e ss.mm. e ii. da destinare ai Soggetti così come individuati dalla Legge medesima.

Il reddito annuale complessivo del nucleo familiare verrà calcolato così come stabilito dalla L.R. 10/1996 con riferimento ai redditi dell'anno precedente.

Art. 25 – Criteri di utilizzo del fondo sociale

1. Il Fondo sarà utilizzato esclusivamente al pagamento di morosità di residenti nel Comune di Fonzaso nei confronti dell'ATER o di terzi. La morosità deve essere conseguente ad uno stato di disoccupazione o di grave malattia o ad altra situazione di disagio economico-sociale del nucleo familiare di appartenenza, certificata dal competente Servizio Sociale del Comune.
2. L'Amministrazione comunale, tenute conto le valutazioni del Servizio Sociale, stabilirà di volta in volta gli importi da destinare agli Assegnatari e ai Concorrenti. Quest'ultimi per poter beneficiare del Fondo Sociale dovranno essere utilmente collocati in graduatoria, dovranno risiedere in Comune di Fonzaso ed essere titolari di un regolare contratto di affitto.

Il pagamento di morosità sarà disposto d'ufficio nel mese di dicembre di ciascun anno, fatto salvo il caso di avvio di procedura di sfratto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche per l'ammissione ai servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dell'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa sull'indicatore della Situazione Economica Equivalente.

2. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, venissero accertati redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e dal questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

3. È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 27 – Abrogazione di norme ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.